

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria fissate negli atti specifici dell'Unione di cui all'allegato F di detta direttiva.
- (2) La varroasi delle api figura nell'allegato B della direttiva 92/65/CEE. Essa è causata da acari ectoparassiti del genere *Varroa* ed è stata rilevata in tutto il mondo.
- (3) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite di determinati animali vivi. L'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene il certificato veterinario QUE che deve essere utilizzato per le partite di api regine e bombi regine (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.).
- (4) Alcuni territori degli Stati membri sono stati riconosciuti indenni dalla varroasi in forza della decisione di esecuzione

2013/503/UE della Commissione⁽³⁾. Le garanzie supplementari richieste per gli scambi stabilite da tale decisione per la protezione della qualifica di territori indenni da varroasi prevedono che gli Stati membri vietino l'introduzione nell'Unione di partite di api regine e delle relative nutrici, se la loro destinazione finale è un territorio indenne da varroasi.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il certificato veterinario QUE figurante nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il certificato veterinario QUE è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 maggio 2014 è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di api di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello QUE riportato nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«Modello QUE

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.06.41		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)								

PAESE **Modello QUE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui alla parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

II.1.1. provengono dal territorio con il codice:⁽¹⁾ in cui la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) sono malattie/parassiti soggetti a notifica.

II.1.2. essi:

- a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;
- b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni a seguito dell'insorgenza di focolai di peste americana e dove non sono stati registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato. In caso di una precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalle suddette autorità, entro 30 giorni dall'ultimo caso registrato;
- c) fanno parte di alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui sono stati prelevati campioni di favi sottoposti, negli ultimi 30 giorni e con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo il *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE;
- d) provengono da una zona avente un raggio di almeno 100 km non soggetta a restrizioni associate alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o del *Tropilaelaps* spp., e indenne da queste infestazioni;
- e) fanno parte di alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati immediatamente prima della spedizione e non presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni che colpiscono le api;
- f) hanno subito esami approfonditi volti ad accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) né le sue uova o le sue larve, e non presentano altre infestazioni, in particolare da *Tropilaelaps* spp., che colpiscono le api.

II.1.3. il materiale di imballaggio, le gabbie delle regine, gli alimenti e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.

Note

Parte I:

- Casella I.12.: l'introduzione di api regine e delle relative nutrici (*Apis mellifera*) non è autorizzata nei territori degli Stati membri elencati nella terza colonna della tabella nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).
- Casella I.20.: numero di api regine (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.). Ciascun'ape regina può essere accompagnata da un massimo di 20 nutrici.

Parte II:

⁽¹⁾ Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1 o nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.

Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:»